



REGOLAMENTO: CRITERI E PROCEDURE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E SULLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PER I COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

INDICE:

Art.1 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art.2 - INQUADRAMENTO DELLA PROCEDURA TRAMITE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART.3 - COMPITI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art.4 - RIUNIONI, CONVOCAZIONE E LUOGHI DI RIUNIONE

Art.5 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E LORO COMPENSO

Art. 6 – SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 7 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 8 - RICHIESTE DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 1

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Sono **SOTTOPOSTI** alla disciplina prevista dall'articolo 80 del TULPS le seguenti manifestazioni e/o locali:

- a. teatri, cinematografi, cinema teatri e simili;
- b. teatri tenda e locali destinati a spettacoli viaggianti;
- c. auditori e sale convegno;
- d. luoghi destinati a spettacoli viaggianti, circhi senza animali feroci ecc.;
- e. altri locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- f. sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
- g. parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- h. luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati e/o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche ecc.. (con capienza fino a 5000 persone);
- i. locali multiuso, sale polivalenti adibite anche saltuariamente ad attività di spettacolo o trattenimento (con capienza fino a 5000 persone);
- j. impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone).

Le casistiche suindicate sono sottoposte a procedura autorizzativa mediante presentazione di specifica istanza presso il SUAP del Comune in cui l'attività sarà svolta, corredata da idonea documentazione, secondo le seguenti modalità:

- 1) Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituite, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri o periti, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno (D.M.I. 19/08/1996 e s.m.i. per locali e impianti di pubblico spettacolo – D.M.I. 18/03/1996 e s.m.i. per impianti sportivi) ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti.
In questo caso il SUAP del Comune rilascia direttamente l'autorizzazione;

- 2) Per i locali e gli impianti con capienza complessiva da 200 a 1.300 persone (punti a, b, c, d) e da 200 a 5.000 persone (punti e, f, g, h, i, j) le verifiche e gli accertamenti sono effettuati mediante la Commissione in forma associata di cui al successivo articolo 2; a conclusione del procedimento il parere viene trasmesso al SUAP del Comune che provvederà al rilascio del conseguente titolo autorizzatorio oppure alla comunicazione del diniego motivato.

- 3) Per locali e impianti con capienza complessiva superiore a quelle suindicate la procedura è svolta dagli uffici provinciali competenti in materia di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Sono **ESCLUSI** dal campo di applicazione dell'articolo 80 del TULPS le manifestazioni ed i locali di pubblico spettacolo caratterizzati come segue:

- a. Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e /o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi od esecuzioni musicali, ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico.
- b. Manifestazioni fieristiche, mostre ed esposizioni nel cui ambito non siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.
- c. Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
- d. Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività musicale senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.
- e. Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.

Qualora, nelle casistiche su riportate, sia svolta anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, andrà comunque presentata allo SUAP del Comune interessato la S.C.I.A.

Per la casistica a) e b) è necessaria l'acquisizione della licenza di trattenimento pubblico di cui agli artt. 68 e 69 da rilasciarsi da parte direttamente da parte dello Sportello Unico del Comune.

Per gli allestimenti temporanei relativi ad eventi che si ripetono periodicamente senza alcuna modifica, per i quali la Commissione abbia già concesso l'idoneità in data non anteriore a due anni, non occorre una nuova verifica da parte della Commissione, salvo che la stessa non ritenga necessario, per la natura e lo stato dei luoghi, procedere ad un nuovo controllo delle condizioni di sicurezza.

ART. 2

INQUADRAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è un organo tecnico di tipo perfetto che si esprime con parere collegiale.

Le funzioni della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito denominata Commissione) di cui sopra sono inerenti all'art.80 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 e all'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del Tulpas, Regio Decreto n. 635/1940, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. I comuni aderenti approvano lo specifico documento progettuale con il quale vengono regolamentate le modalità di esercizio della delega.

ART. 3

COMPITI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

La Commissione, nei casi previsti dalla legge, come da art. 1 del presente regolamento ha il compito di verificare le condizioni di solidità di sicurezza e di igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e/o spettacolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, (ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.), esercitando le funzioni attribuite alla competenza comunale dalle disposizioni legislative in essere.

ART. 4

RIUNIONI, CONVOCAZIONE E LUOGHI DI RIUNIONE

La Commissione si riunisce di norma l'ultima settimana di ogni mese per l'esame delle domande, corredate da tutta la documentazione, pervenute entro il giorno 15 del mese di riferimento.

La Commissione può essere convocata anche in una giornata e con cadenza diversa, se richiesto dall'urgenza delle pratiche da esaminare.

La Commissione è convocata dal presidente della Commissione individuato nel Responsabile di Servizio – Responsabile dell'Aggregazione di cui al precedente art.2, con avviso via posta elettronica certificata ovvero con altra modalità idonea a

comprovare la ricezione, a cura del segretario della commissione stessa, da inviare a tutti i componenti, con indicato giorno, ora e luogo della riunione, argomento da trattare, o locale/impianto da verificare.

L'avviso deve essere spedito tramite posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione della Commissione.

Contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione ai componenti il soggetto richiedente viene informato della riunione della Commissione, onde permettergli, su sua richiesta, di illustrare il progetto o l'iniziativa programmata, direttamente o tramite un proprio tecnico.

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede della Comunità Montana o nei luoghi indicati di volta in volta dal presidente, nell'avviso di convocazione.

La Commissione è convocata in 2 fasi:

1a seduta : fase preliminare, per effettuare la verifica e analisi dei documenti (tale seduta potrà essere svolta sia in modalità di presenza fisica dei componenti che in modalità telematica attraverso il collegamento ad una piattaforma digitale)

2a seduta: fase definitiva, per emettere parere.

ART. 5

NOMINA DEI COMPONENTI COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E LORO COMPENSO

Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Comunità Montana con proprio decreto. Con tale decreto il Presidente della Comunità Montana formalizza la indicazione vincolante della Commissione dei Rappresentanti dell'Aggregazione di cui al precedente art. 2.

I partecipanti rispetto ai singoli settori sui quali esprimere parere sono così individuati:

- a. Responsabile di Servizio - Responsabile dell'Aggregazione di cui al precedente art.2 che la presiede;
- b. Dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c. Dirigente medico dell'organismo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d. Dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato
- e. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f. Un esperto in elettrotecnica;
- g. Un esperto in acustica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare;
- h. Un esperto in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.

Gli esperti tecnici esterni alla Comunità Montana e ai comuni (**f, g, h**), sia effettivi che aggregati, sono individuati e nominati su indicazione dell'ordine professionale

di appartenenza e tenendo conto della loro specializzazione. La segnalazione dell'ordine professionale è obbligatoria ma non vincolante. In caso di mancata segnalazione l'esperto è scelto dal Presidente tra i tecnici che svolgono attività nel territorio della Comunità Montana o dei comuni aderenti.

Per i componenti di cui alle lettere **b, c, d, e** prenderà atto delle indicazioni che verranno fatte in via preliminare o, subordinatamente, di volta in volta dai rispettivi enti di appartenenza.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra le persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

ART. 6

SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente o collaboratore della Comunità Montana o dei comuni aderenti, scelto dal Presidente della Commissione, e concordato con il comune richiedente.

Il segretario coadiuva il Presidente o il suo delegato, redige e sottoscrive i verbali e ne invia copia al Comune interessato e agli uffici che saranno di volta in volta indicati dalla Commissione, provvede all'invio dell'avviso di convocazione, tiene i necessari contatti con i Comuni e si occupa di ogni altra incombenza relativa al funzionamento delle riunioni

ART. 7

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento, compreso il costo effettivo sostenuto per i tecnici esperti.

La somma dovuta a titolo di diritti, differenziata a seconda della tipologia di intervento della Commissione (Tariffario), è stabilita con Regolamento e approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora il richiedente sia un Comune sottoscrittore della Convenzione il costo del Tariffario viene decurtato del 50%, mentre il costo effettivo sostenuto per i tecnici esperti deve essere corrisposto per l'intero.

ART. 8

RICHIESTE DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Ogni istanza deve essere formulata in bollo, diretta al Comune interessato in via telematica attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il Comune nell'inoltrare la pratica al Presidente della Commissione indicherà il nominativo dei componenti di cui alle lettere **b** e **d** cui al precedente art. 5.

Per le attrazioni dello spettacolo viaggiante l'istanza può essere presentata da un esercente l'attività il quale chiede la convocazione della Commissione a nome di tutti gli operatori presenti nel Luna Park.

Ad ogni richiesta di intervento deve essere allegata la documentazione stabilita dalle norme vigenti in un numero di copie stabilite prioritariamente secondo la tipologia dell'intervento richiesto. Per la stessa tipologia di manifestazioni, locali o strutture la commissione potrà individuare un elenco standard dei documenti tecnici da presentare.

Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da verificare, in sede di Commissione si può richiedere ai fini istruttori ulteriore documentazione integrativa, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

ART. 9

FORMULAZIONE DEL PARERE

Il parere della Commissione è redatto per iscritto e deve essere motivato, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 e viene emesso nella 2° fase della Commissione. Il parere è sottoscritto da tutti i membri e dal segretario che ne redige il verbale.

Il segretario della Commissione invia copia del verbale al Comune interessato.

ART. 10

CONTROLLI SUCCESSIVI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del Regolamento T.U.L.P.S., il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare le verifiche e i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività.